

DPR 29 maggio 1973.

Riconoscimento della denominazione d'origine controllata del vino "Grignolino d'Asti" ed approvazione del relativo disciplinare di produzione. *(G.U. n.218 del 24 agosto 1973)*

DISCIPLINARI DI PRODUZIONE

Art.1.

La denominazione di origine controllata "Grignolino d'Asti" e' riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art.2.

Il vino "Grignolino d'Asti" deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Grignolino.

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti dal vitigno Freisa nei vigneti fino ad un massimo del 10 %.

Art.3.

Le uve devono essere prodotte in quelle zone dell'astigiano più idonee a garantire al vino le caratteristiche e i pregi previsti dal presente disciplinare e precisamente nell'intero territorio dei seguenti comuni: Agliano, Antignano, Asti, Azzano, Belveglio, Calliano, Casorzo, Castagnole Lanze, Castagnole M.to, Castell'Alfero, Castello d'Annone, Castelnuovo Calcea, Cerro Tanaro, Castiglione, Costigliole, Grana, Grazzano, Isola, Moncalvo, Montaldo Scarampi, Montemagno, Mombercelli, Montegrosso, Mongardino, Penango, Portacomaro, Refrancore, Revigliasco, Rocca d'Arazzo, Rocchetta Tanaro, Scurzolengo, Tonco, Viarigi, Vigliano e Vinchio.

Art.4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino " Grignolino d'Asti " devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti collinari di giacitura ed orientamento adatti.

I sestri di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino "Grignolino d'Asti" non deve essere superiore a q.li 80 per ettaro di vigneto in coltura specializzata.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 65%.

Art.5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nella zona delimitata dall' art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, e' consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio della provincia di Asti, ed inoltre e' in facoltà del Ministro per l'Industria e le Foreste, su richiesta delle aziende interessate, di consentire le operazioni di vinificazione nel territorio delle province piemontesi confinanti con quella di Asti a condizione che tale pratica sia già tradizionalmente in uso presso le medesime alla data di entrata in vigore del presente disciplinare.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino " Grignolino d'Asti " una gradazione alcolica complessiva minima naturale di gradi 10,50.

Art.6.

Il vino "Grignolino d'Asti" all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche.

colore: rosso rubino più o meno intenso con tendenza ad una tonalità arancione se invecchiato;

odore: profumo caratteristico e delicato;

sapore asciutto, leggermente tannico, gradevolmente e amarognolo con persistente retrogusto;

gradazione alcolica minima complessiva.: gradi 11;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 19 per mille.

E in facoltà del Ministro per l'Agricoltura e le Foreste, con proprio decreto, di modificare i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto

Art.7.

Alla denominazione di cui all'art. 1 e' vietata qualsiasi qualificazione aggiuntiva ivi compresi gli aggettivi: "superiore", "extra", "fine", "scelto", "selezionato" e similari.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino "Grignolino d'Asti" può figurare l'indicazione dell'annata di produzione purché veritiera e documentabile.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengano le uve da cui il vino così qualificato e' stato ottenuto.

Art.8.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata "Grignolino d'Asti" vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, e' punito a norma dell'art. 28 del D.P.R. 12 luglio 1963, n. 930.